





ORDINANZA SINDACALE N#25DEL 03/05/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA A DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA DI PRODOTTI AL DETTAGLIO MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI ALL'INTERNO DELL'AREA DEL CENTRO STORICO.

IL SINDACO

VISTO l'art. 99, co. 3 Legge Regione Campania n. 7/2020 il quale stabilisce che il Comune può disporre limitazioni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 50, co.5, D. Lgs. 267/2000 che, nel disciplinare le competenze del Sindaco, prevede la possibilità che lo stesso possa adottare ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione, tra l'atro, all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita;

VISTO l'articolo 64 comma 3 del D. Lgs 59/2010 che prevede espressamente " Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano,

Or

impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione".

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 27.12.2006 di approvazione dello "Strumento di Intervento di Apparato Distributivo — S.I.A.D" il quale elenca, tra gli obiettivi della disciplina comunale in materia di distribuzione commerciale, la tutela delle risorse ambientali e storiche della Città con la valorizzazione dei caratteri specifici della stessa e la tutela delle zone archeologiche e religiose;

RITENUTA la necessità di adottare idonea ordinanza, nelle more dell'adozione di appositi provvedimenti di programmazione previsti dall'art. 64 D. Lgs. 59/2010, a salvaguardia di particolari ambiti del centro storico al fine di tutelare, in considerazione della loro vocazione, il decoro del centro storico del Comune di Pompei di particolare interesse sotto il profilo artistico e culturale e nella more dell'aggiornamento del SIAD ai sensi della L.R. 7/2020;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali;
- il D.M. del 27/10/1961, pubblicato in G. U. n. 286 del 18 novembre 1961, reca dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di questo Comune, ai sensi della legge per la protezione delle bellezze naturali n. 1497, del 29/06/1939;

- il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 4 luglio 2002, approva il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, che così recita: È approvato il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, comprendente i comuni di ...omissis . . ., Pompei, . . . omissis;

CONSIDERATO

- che il centro storico del Comune di Pompei ricade all'interno della perimetrazione del PTP vigente e che per le sue particolarissime peculiarità urbanistiche ed ambientali legate alla presenza della zona archeologica e del Santuario è certamente meritevole di tutela:
- che la presenza degli esercizi di vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici nelle zone del centro storico del Comune di Pompei sta comportando molteplici e profondi disagi alla quiete pubblica, al decoro ed alla tutela delle aree di interesse artistico e culturale nonché alla sicurezza pubblica soprattutto nelle ore notturne anche a causa della presenza di giovani avventori, spesso minorenni, che nelle ore serali e notturne sono soliti intrattenersi in prossimità dei distributori automatici spesso al fine di consumare alcolici, con conseguente disturbo della quiete pubblica mediante schiamazzi ed assembramenti che meritano di essere disincentivati a tutela dell'interesse pubblico;
- che il fenomeno dell'assunzione di bevande alcoliche da parte dei minorenni desta particolare allarme nonché grave pregiudizio per la pubblica incolumità in quanto l'abuso di alcolici, oltre a mettere rischio la salute dei minori, può essere di ostacolo alle condizioni di sicurezza di tutti gli avventori, per cui si rende assolutamente necessario impedirne la somministrazione incontrollata monitorando adeguatamente il fenomeno;

Sentite le Forze dell'Ordine,

ORDINA

E' vietata l'apertura di nuovi esercizi di vendita di prodotti al dettaglio nel settore alimentare mediante apparecchi automatici all'interno dell'area del centro storico.

L'orario degli esercizi di vendita di prodotti al dettaglio, nel settore alimentare mediante apparecchi automatici presenti su tutto il territorio del Comune di Pompei dovrà svolgersi fra le ore 7.00 e le ore 21.00.

La presente ordinanza ha validità fino al 30.09.2023.

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dalla Legge.

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale nonché sul sito istituzionale del Comune di Pompei.

AVVERTE

che avverso la predetta ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni oppure in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

DEMANDA

al Commissariato di P.S., al Comando Stazione dei Carabinieri e alla Polizia Municipale, di controllare il rispetto della presente ordinanza. Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga, altresì, trasmessa a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- Al Commissariato di P.S. Pompei;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pompei;
- Alla Polizia Municipale;
- Al Dirigente V Settore SUAP.

Pompei, lì 03/05/2023

Il Dirigente del V Settore Ing. Gianluca Fimiani Il Dirigente del IV Settore Dott. Gaetano Petrocelli

Il Sindaco armine Lo Sapio